



N° PAP-00663-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 02/07/2024 al 17/07/2024

L'incaricato della pubblicazione
SALVATORE SCIANNA

Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2024 del 28/06/2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025

Il giorno 28/06/2024 alle ore 11:30 e seguenti in Alimena e nella sala delle adunanze consiliari, notificato a norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, sessione ordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PIETRO SCELFO
MARIA GRAZIA STELLA
ROSARIO MUSSO
ARIANNA D'ANNA
GIOVANNI DI GANGI
GINO MACCADINO
MADDALENA MASCELLINO
MARISA GUARRERA
LORELLA FURCA
ROSARIA GERACI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
	A
	A
	A
	A
P	
	A
P	

Presenti: 4 Assenti: 6

Assiste: GIULIA DAVANI - Segretario Comunale

Presiede: PIETRO SCELFO - Presidente del Consiglio

Sono presenti il Sindaco Giuseppe Scrivano e gli assessori Di Maggio e D'Angelo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto. Visto il Decreto Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. T.U.E.L.;

Esito: Approvata con immediata esecutività



Firmato da
SALVATORE SCIANNA
02/07/2024 16:24:54

Verbale di seduta consiliare del 28 Giugno 2024, ore 11,30. – 3° Punto all'Ordine del giorno.

Il Presidente

passa alla trattazione del punto 3 all'odg: **“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025”**;

Il Presidente, in assenza di interventi, sottopone alla votazione la proposta

Presenti 4 Favorevoli 4

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Visti gli atti e le norme citati in proposta;

Visto l'esito della votazione, come riportato nel verbale;

Visto il vigente O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di approvare e far propria la presente proposta deliberazione, che qui si intende integralmente riportata, adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Indi, il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votata in forma palese per appello nominale, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Favorevoli 4

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 44/91, per consentire la tempestiva adozione degli atti amministrativi consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTI inoltre,

- l’art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 come da confermare per l'anno 2025;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alimena, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato S.R.R. Palermo Provincia Est.

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione del 28/04/2022, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, l'ente di governo d'ambito, denominato S.R.R. Palermo Provincia Est, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 e all'art. 28;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 362.325,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per € 941,00 ed alle riscossioni per recupero evasione per € 28.000,00, per un totale di € 333.384,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 62.888,00;
- COSTI VARIABILI € 270.495,00.

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2025 ammonta ad € 352.956,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per € 941,00 ed alle riscossioni per recupero evasione per € 28.000,00, per un totale di € 324.015,00 così ripartiti:

- COSTI FISSI € 54.902,00;
- COSTI VARIABILI € 269.113,00.

RITENUTO:

- per l'anno 2024 di attribuire alle utenze domestiche l'88,07% del costo complessivo ed il restante 11,93% alle utenze non domestiche;
- per l'anno 2025 di attribuire alle utenze domestiche l'88,07% del costo complessivo ed il restante 11,93% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare gli anni 2024-2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif² che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate

² Vedi art. 2 "Istituzione delle componenti perequative" dell'Allegato A), "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI", alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif

dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024-2025;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

- l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (Dl 39/2024), che posticipa di due mesi la scadenza dei Piani economici e finanziari e rispettivamente dal 30 aprile 2024 al 30 giugno 2024;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2023;

DARE ATTO inoltre che la TARI 2024, vista la volontà dell'Amministrazione, ed il Regolamento Comunale, art. 23/D, che prevede fino ad un massimo di 3 rate, verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:

- I rata o rata unica – 31 agosto 2024;
- II rata scadenza – 31 ottobre 2024;
- III rata scadenza – 2 dicembre 2024.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- a) richiamate le premesse, **di approvare per gli anni 2024 - 2025**, preso atto del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di quantificare in € 333.384,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2024, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c) di quantificare in € 324.015,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), per l'anno 2025, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- e) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- f) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2024;
- g) di stabilire che la TARI verrà riscossa in 3 rate aventi scadenza:
- I rata o rata unica – 31 agosto 2024;
 - II rata scadenza – 31 ottobre 2024;
 - III rata scadenza – 2 dicembre 2024.
- h) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- i) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- j) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



	2024			2025		
	Alimena			Alimena		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT FEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	29.680	-	29.680	28.402	-	28.402
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	36.343	-	36.343	34.778	-	34.778
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	42.991	-	42.991	41.139	-	41.139
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	140.750	-	140.750	134.689	-	134.689
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19.1v}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19.2v}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19.3v}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing - b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR _{sc}	30.095	-	30.095	15.043	-	15.043
Fattore di Sharing - a	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing - b(1+a)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR _{sc}	10.834	-	10.834	5.415	-	5.415
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCof ₁₉	-	2.046	2.046	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	27.520	27.520	-	27.520	27.520
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	2.000	-	2.000	8.000	-	8.000
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	240.930	29.546	270.495	241.593	27.520	269.113
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	15.416	3.411	18.827	14.752	3.264	18.016
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	21.628	21.628	-	20.696	20.696
Costi generali di gestione - CGG	22.226	13.899	36.126	21.269	13.301	34.570
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO ₁₆	-	6.602	6.602	-	6.318	6.318
Costi comuni - CC	22.226	42.129	64.356	21.269	40.315	61.584
Ammortamenti - Amm	3.114	-	3.114	310	-	310
Accantonamenti - Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	3.504	1.120	4.624	3.397	1.089	4.486
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	6.618	1.120	7.738	3.707	1.089	4.796
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19.1f}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO ^{OP} _{19.2f}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - CO ^{OP} ₁₉	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCof ₁₉	-	909	909	-	554	554
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	44.240	47.549	91.830	39.729	44.114	83.843
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			65%			65%
q ₂₂ - Fon			631,00			637,64
costo unitario effettivo - C _{ueff} - €/cent/kg			55,06			58,95
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,40			43,40
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂			-0,30			-0,30
Totale - y			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità - (1+y)			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita						
RF ₁₉			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività - X ₁₉			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q ₁₉			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG ₁₉			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C ₁₉			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione - CR ₁₉			0,00%			0,00%
Fattore per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p			6,89%			6,89%
(1+p)			1,07259			1,07259
ΣT ₁₉			362.325			352.956
ΣT ₁₉₋₁			231.344			270.495
ΣT _{F-1}			128.588			91.830
ΣT ₁₉₋₁ / ΣT _{F-1}			1,0066			0,9741
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT ₁₉₋₁ / ΣT _{F-1})			362.325			352.956
Tva dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	240.930	29.546	270.495	241.593	27.520	269.113
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	44.240	47.549	91.830	39.729	44.114	83.843
Ta= Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	285.190	77.135	362.325	281.322	71.634	352.956
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			28.941			28.941
ΣTV ₁₉ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			270.495			269.113
ΣTF ₁₉ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			62.888			54.902
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			333.384			324.014
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1			0,64			0,64
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} _{sc} - H			-			-
CRD ^{max} _{sc} - H			-			-
H di partenza			0,05			0,05
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H

Documento di Consultazione

Documento di Consultazione

COMUNE DI ALIMENA



PIANO TARIFFARIO

ANNI 2024 - 2025

Ex art. 8 D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158

Sommario

Premessa	3
1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE	4
a. COSTI FISSI	4
b. COSTI VARIABILI	5
2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE	6
a. UTENZE DOMESTICHE	7
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA	7
ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	8
iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2024	9
iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2025	10
b. UTENZE NON DOMESTICHE	11
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA	11
ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA	12
iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2024	13
iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2025	16
3 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2024	19
4 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025	20

Documento di Consultazione

Premessa

Acquisita la validazione del PEF Tari 2024 – 2025 da parte dell'ETC, ovvero l'SRR Palermo Provincia Est, si procede alla predisposizione del Piano Tariffario per le annualità 2024-2025.

La redazione del seguente Piano, prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi fissi e variabili tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, mediante gli appositi criteri che l'Ente ha ritenuto opportuno adottare.

Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione della tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 1999.

Documento di Consultazione

1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE

Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l'individuazione delle tariffe della Tari, prevede, come precisato in premessa, una diversa ripartizione dei costi, tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche.

Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze, e sono distinte in sei diverse categorie, a seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del nucleo familiare.

Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere. Tale categoria è differenziata in relazione all'attività svolta, così come previsto espressamente dal D.P.R. 158 del 1999. In particolare, per ciò che concerne i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è indicata una disaggregazione in 21 differenti categorie, mentre per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è indicata una differenziazione in 30 categorie diverse.

a. COSTI FISSI

Ai sensi del comma 2.3 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RC_{tot TF,a}$$

Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall'applicazione dei parametri di competenza dell'ETC, i costi fissi presentano i valori seguenti:

2024	2025
$\sum TF_a = \mathbf{€ 62.889,00}$	$\sum TF_a = \mathbf{€ 54.902,00}$

La ripartizione dei Costi fissi, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così modulata:

2024	2025
Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente	Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente
UD: 88,07 %	UD: 88,07 %
UND: 11,93 %	UND: 11,93 %

b. COSTI VARIABILI

Ai sensi del comma 2.2 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CO_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall'applicazione dei parametri di competenza dell'ETC, i costi variabili presentano i valori seguenti:

2024	2025
$\Sigma TV_a = \mathbf{€ 270.495,00}$	$\Sigma TV_a = \mathbf{€ 269.113,00}$

Anche la ripartizione dei Costi variabili, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così modulata:

2024	2025
Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente	Criterio: sulla base della ripartizione adottata l'anno precedente
UD: 88,07 %	UD: 88,07 %
UND: 11,93 %	UND: 11,93 %

2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE

Per l'applicazione del Metodo Normalizzato, si rende necessaria la propedeutica individuazione del valore dei singoli coefficienti k , all'interno di un range predeterminato dal legislatore (ad esclusione del coefficiente k_a che è fisso). Il valore di detti coefficienti varia in relazione al numero di abitanti: sono previste due tipologie di tabelle, a seconda che il Comune in oggetto abbia una popolazione superiore o inferiore ai 5.000 abitanti. All'uopo giova ricordare che i coefficienti individuati sono distinti, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, sulla base della loro funzione, ovvero in relazione all'incidenza sulla quota fissa o variabile della tariffa.

In particolare:

- Utenze domestiche
 - 1 K_a : coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare, individuato in misura fissa in relazione alla popolazione e all'ubicazione geografica (Nord, Centro, Sud);
 - 2 K_b : coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, individuato all'interno di un range di valori, non in relazione all'ubicazione geografica;
- Utenze non domestiche
 - 1 K_c : coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per l'attribuzione della quota fissa della tariffa;
 - 2 K_d : coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa;

I coefficienti individuati per l'applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle.

a. UTENZE DOMESTICHE

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA

La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Tf(n,S) = Quf * S * ka(n)$$

dove:

Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche

in funzione di

n: numero di componenti;

S: superficie abitazione;

Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

$$Quf = Ctuf / \sum S(n) * Ka(n)$$

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;

Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di componenti.

ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula:

$$Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu$$

dove:

Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche

in funzione di

n: numero di componenti;

S: superficie abitazione;

Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula:

$$Quv = Qtot / \sum N(n) * Kb(n)$$

Qtot: quantità totale di rifiuti attribuita alle utenze domestiche;

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

N(n): numero totale di utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula:

$$Cu: Cvd\text{tot}/Qd\text{tot}$$

Cvd\text{tot}: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche;

Qd\text{tot}: quantità di rifiuti totali relativi alle utenze domestiche.

iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2024

UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO PARTE FISSA					CALCOLO PARTE VARIABILE					TOTALE GETTITO	
Famiglie	Numero utenze per Parte fissa	Superficie totale abitazioni per Parte fissa	Numero utenze per Parte variabile	Superficie totale abitazioni per Parte variabile	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/mq	Gettito QF UtENZE domestiche (non arrot.)	QUOTA FISSA	Coeff	Costo unitario Parte variabile	Quota di produzione unitaria P. variabile	Gettito QV UtENZE domestiche (non arrot.)	QUOTA VARIABILE	Gettito QF+QV (non arrot.)	
	n	mq	n	mq	Ka		Quf	Euro	Euro/mq	Kb		Quv	Euro	Euro/utenza	Euro	
					Sud > 5000	S.tot*Ka	Quf/SommaS(n)*Ka(n)	Quf*S*Ka	Quf	Kb*Nuc	Vtot / Qdtot	Qtr / Som N(n) * Kb(n)	Qv*Kb*Cu*Nuc	Qv * Kb * CU		
Famiglie di 1 componente	945,00	76.754,43	600,50	59.665,30	0,75	57.565,82	0,43	€ 24.802,57	€ 0,32	1,2000	720,60	0,4282	369,0707	€ 113.888,51	189,66	€ 138.691,18
Famiglie di 2 componenti	495,46	41.239,30	289,46	33.135,46	0,88	36.290,58	0,43	€ 15.886,07	€ 0,38	1,4000	405,24	0,4282	369,0707	€ 64.047,51	221,27	€ 79.683,58
Famiglie di 3 componenti	218,20	18.896,98	133,20	15.860,58	1,00	18.896,98	0,43	€ 8.141,91	€ 0,43	1,5000	199,80	0,4282	369,0707	€ 31.577,75	237,08	€ 39.719,65
Famiglie di 4 componenti	126,80	12.228,80	88,20	10.511,60	1,08	13.207,10	0,43	€ 5.690,38	€ 0,46	1,7000	149,94	0,4282	369,0707	€ 23.697,54	268,69	€ 29.387,92
Famiglie di 5 componenti	29,80	2.328,80	17,60	1.888,60	1,11	2.534,97	0,43	€ 1.113,75	€ 0,48	1,8000	31,68	0,4282	369,0707	€ 5.006,92	284,49	€ 6.120,68
Famiglie di 6 o + componenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,43	€ 0,00	€ 0,47	1,9000	0,00	0,4282	369,0707	€ 0,00	300,30	€ 0,00
TOTALE	1.815,26	151.448,31	1.128,96	121.061,54		128.545,45		€ 55.384,78			1.507,26			€ 238.218,23		€ 293.603,01

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa.

iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2025

UTENZE DOMESTICHE					CALCOLO PARTE FISSA					CALCOLO PARTE VARIABILE					TOTALE GETTITO	
Famiglie	Numero utenze per Parte fissa	Superficie totale abitazioni per Parte fissa	Numero utenze per Parte variabile	Superficie totale abitazioni per Parte variabile	Coeff.		Quota unitaria PF Euro/mq	Gettito QF Utenze domestiche (non arrot.)	QUOTA FISSA	Coeff.		Costo unitario Parte variabile	Quota di produzione unitaria P. variabile	Gettito QV Utenze domestiche (non arrot.)	QUOTA VARIABILE	Gettito QF+QV (non arrot.)
	n	mq	n	mq	Ka		Quf	Euro	Euro/mq	Kb		Cu	Quv	Euro	Euro/Utenza	Euro
					Sud > 5000	S.tot*Ka	Quf/SommaS(n)*Ka(n)	Quf*S*Ka	Quf*Ka	S*Ka	S*Quv	Qvot / Qdrot	Qvot / Somma N(n) * Kb(n)	Quv*Kb*Cu*Nuc	Quv * Kb * CU	
Famiglie di 1 componente	945,00	76.754,43	600,50	59.665,30	0,75	57.565,82	0,38	€ 21.652,69	€ 0,29	1,2000	720,60	0,4210	373,4760	€ 113.306,64	188,69	€ 134.959,34
Famiglie di 2 componenti	495,46	41.239,30	289,46	33.135,46	0,88	36.290,58	0,38	€ 13.650,27	€ 0,33	1,4000	405,24	0,4210	373,4760	€ 63.720,28	220,14	€ 77.370,55
Famiglie di 3 componenti	218,20	18.896,98	133,20	15.860,58	1,00	18.896,98	0,38	€ 7.107,69	€ 0,38	1,5000	199,80	0,4210	373,4760	€ 31.416,41	235,86	€ 38.524,29
Famiglie di 4 componenti	126,80	12.228,80	88,20	10.511,60	1,08	13.207,10	0,38	€ 4.967,69	€ 0,41	1,7000	149,94	0,4210	373,4760	€ 23.576,46	267,31	€ 28.544,15
Famiglie di 5 componenti	29,80	2.328,80	17,60	1.888,60	1,11	2.584,97	0,38	€ 972,30	€ 0,42	1,8000	31,68	0,4210	373,4760	€ 4.981,34	283,03	€ 5.953,65
Famiglie di 6 o + componenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,38	€ 0,00	€ 0,42	1,9000	0,00	0,4210	373,4760	€ 0,00	298,76	€ 0,00
TOTALE	1.815,26	151.448,31	1.128,96	121.061,54		128.545,45		€ 48.350,83			1.507,26			€ 237.001,14		€ 285.351,97

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa.

b. UTENZE NON DOMESTICHE

i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA

La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap)}$$

dove:

Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche

in funzione di

ap: tipologia attività produttiva;

Sap: superficie locali attività produttive;

Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{Qapf = Ctapf / \sum Sap * Kc(ap)}$$

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;

Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività produttive.

ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula:

$$\mathbf{Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd}$$

dove:

Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche

in funzione di

ap: tipologia attività produttiva;

Sap: superficie locali attività produttive;

Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{Cu = CVtot / Qndtot}$$

CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche;

Qndtot: quantità totale di rifiuti proveniente dalle utenze non domestiche

kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive

iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2024

UTENZE NON DOMESTICHE						CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
						Coeff.		Quota unitaria QF Euro/mq	Gettito QF Utenze non domestiche (non arrotondati)	QUOTA FISSA Euro/mq	Coeff.		Costo unitario parte variabile	Gettito QV Utenze non domestiche (non arrotondati)	QUOTA VARIABILE Euro/mq	TARIFFA TOTALE Euro/mq	Gettito Qf+Qv (non arrotondati)
Categorie > 5000 abitanti	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali			Qapf	Euro	Euro/mq	Kd	kg/anno stimati	Cu	Euro	Euro/mq	Euro/mq	Euro	
	n	mq	%	mq	Sud > 5000	S.tot*Kc	Ctapf / Somm S(ap) * Kc(ap)	Quf*S*Kc	Quf*Kc	S*Kd	CVtot / Qndtot	Sap*Kd(ap) *Cu	Cu*Kd	QF+QV			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13,00	582,00	6,91 %	44,77	0,63	366,66	0,88	€ 323,88	€ 0,56	5,50	3.201,00	0,43	€ 1.382,86	€ 2,38	€ 2,94	€ 1.706,74	
2 Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,47	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,42	4,12	0,00	0,43	€ 0,00	€ 1,78	€ 2,20	€ 0,00	
3 Autorimessi e magazzini senza alcuna vendita diretta	9,00	2.099,00	24,94 %	233,22	0,44	923,56	0,88	€ 815,80	€ 0,39	3,90	8.186,10	0,43	€ 3.536,48	€ 1,68	€ 2,07	€ 4.352,28	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,00	420,00	4,99 %	210,00	0,74	310,80	0,88	€ 274,54	€ 0,65	6,55	2.751,00	0,43	€ 1.188,46	€ 2,83	€ 3,48	€ 1.463,00	
5 Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,59	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,52	5,20	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,25	€ 2,77	€ 0,00	
6 Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,57	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,50	5,04	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,18	€ 2,68	€ 0,00	
7 Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,41	0,00	0,88	€ 0,00	€ 1,25	12,45	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,38	€ 6,63	€ 0,00	
8 Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,08	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,95	9,50	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,10	€ 5,05	€ 0,00	
9 Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,09	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,96	9,62	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,16	€ 5,12	€ 0,00	
10 Ospedali	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,43	0,00	0,88	€ 0,00	€ 1,26	12,60	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,44	€ 6,70	€ 0,00	

11	Uffici, agenzie, studi professionali	17,60	851,00	10,11 %	48,35	1,17	995,67	0,88	€ 879,50	€ 1,03	10,30	8.765,30	0,43	€ 3.786,70	€ 4,45	€ 5,48	€ 4.666,19
12	Banche ed istituti di credito	1,00	150,00	1,78 %	150,00	0,79	118,50	0,88	€ 104,67	€ 0,70	6,93	1.039,50	0,43	€ 449,07	€ 2,99	€ 3,69	€ 553,75
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	21,00	1.319,00	15,67 %	62,81	1,13	1.490,47	0,88	€ 1.316,57	€ 1,00	9,90	13.058,10	0,43	€ 5.641,23	€ 4,28	€ 5,28	€ 6.957,80
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,80	104,00	1,24 %	27,37	1,50	156,00	0,88	€ 137,80	€ 1,32	13,22	1.374,88	0,43	€ 593,96	€ 5,71	€ 7,03	€ 731,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli,	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,91	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,80	8,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,46	€ 4,26	€ 0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,67	0,00	0,88	€ 0,00	€ 1,48	14,69	0,00	0,43	€ 0,00	€ 6,35	€ 7,83	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	7,60	269,20	3,20 %	35,42	1,19	320,35	0,88	€ 282,97	€ 1,05	10,45	2.813,14	0,43	€ 1.215,30	€ 4,51	€ 5,56	€ 1.498,28
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,30	322,50	3,83 %	97,73	1,04	335,40	0,88	€ 296,27	€ 0,92	9,11	2.937,97	0,43	€ 1.269,23	€ 3,94	€ 4,86	€ 1.565,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50	195,00	2,32 %	78,00	1,38	269,10	0,88	€ 237,70	€ 1,22	12,10	2.359,50	0,43	€ 1.019,33	€ 5,23	€ 6,45	€ 1.257,03
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,94	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,83	8,25	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,56	€ 4,39	€ 0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,70	400,00	4,75 %	45,85	0,92	368,00	0,88	€ 325,06	€ 0,81	8,11	3.244,00	0,43	€ 1.401,44	€ 3,50	€ 4,31	€ 1.726,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,70	266,40	3,17 %	72,00	2,81	748,58	0,88	€ 661,24	€ 2,48	24,69	6.577,42	0,43	€ 2.841,51	€ 10,67	€ 13,15	€ 3.502,75
23	Mense, birrerie, burgerie	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6,33	0,00	0,88	€ 0,00	€ 5,59	55,70	0,00	0,43	€ 0,00	€ 24,06	€ 29,65	€ 0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	4,70	269,40	3,20 %	57,32	2,56	689,66	0,88	€ 609,20	€ 2,26	22,50	6.061,50	0,43	€ 2.618,63	€ 9,72	€ 11,98	€ 3.227,82

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,50	365,00	4,34 %	56,15	2,00	730,00	0,88	€ 644,83	€ 1,77	17,60	6.424,00	0,43	€ 2.775,23	€ 7,60	€ 9,37	€ 3.420,06
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,45	0,00	0,88	€ 0,00	€ 2,16	21,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 9,31	€ 11,47	€ 0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,50	93,50	1,11 %	37,40	2,21	206,63	0,88	€ 182,53	€ 1,95	19,47	1.820,44	0,43	€ 786,45	€ 8,41	€ 10,36	€ 968,98
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,73	0,00	0,88	€ 0,00	€ 2,41	23,98	0,00	0,43	€ 0,00	€ 10,36	€ 12,77	€ 0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	8,24	0,00	0,88	€ 0,00	€ 7,28	72,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 31,34	€ 38,62	€ 0,00
30	Discoteche, night club	1,00	244,00	2,90 %	244,00	1,91	466,04	0,88	€ 411,66	€ 1,69	16,80	4.099,20	0,43	€ 1.770,89	€ 7,26	€ 8,95	€ 2.182,56
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,88	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		107,90	7.950,00	100%	1.500,52	52,33	8.495,43		€ 7.504,22		460,38	74.713,06		€ 32.276,77			€ 39.780,99

Documento di Consultazione

iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2025


UTENZE NON DOMESTICHE					CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO
					Coeff.		Quota unitaria QF Euro/mo	Gettito QF Utenze non domestiche (non arrotond.)	QUOTA FISSA	Coeff.		Costo unitario parte variabile	Gettito QV Utenze non domestiche (non arrotond.)	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	Gettito Qf+Qv (non arrotond.)
Categorie > 5000 abitanti	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Quota attività	Superficie media locali			Qapf	Euro	Euro/mq	Kd	kg/anno stimati	Cu	Euro	Euro/mq	Euro/mq	Euro
	n	mq	%	mq	Sud > 5000	S.tot*Kc	Ctapf / Somm S(ap) * Kc(ap)	Quf*5*Kc	Quf*Kc	5*Kd	Cvtot / Qndtot	Sap*Kd(ap) * Cu	Cu*Kd	QF+QV		
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13,00	582,00	6,91 %	44,77	0,63	366,66	0,77	€ 282,75	€ 0,49	5,50	3.201,00	0,43	€ 1.375,80	€ 2,36	€ 2,85	€ 1.658,54
2 Cinematografi e teatri	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,47	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,36	4,12	0,00	0,43	€ 0,00	€ 1,77	€ 2,13	€ 0,00
3 Autorimessi e magazzini senza alcuna vendita diretta	9,00	2.099,00	24,94 %	233,22	0,44	923,56	0,77	€ 712,19	€ 0,34	3,90	8.186,10	0,43	€ 3.518,41	€ 1,68	€ 2,02	€ 4.230,60
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,00	420,00	4,99 %	210,00	0,74	310,80	0,77	€ 239,67	€ 0,57	6,55	2.751,00	0,43	€ 1.182,39	€ 2,82	€ 3,39	€ 1.422,06
5 Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,59	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,45	5,20	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,23	€ 2,68	€ 0,00
6 Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,57	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,44	5,04	0,00	0,43	€ 0,00	€ 2,17	€ 2,61	€ 0,00
7 Alberghi con ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,41	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,09	12,45	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,35	€ 6,44	€ 0,00
8 Alberghi senza ristorante	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,08	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,83	9,50	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,08	€ 4,91	€ 0,00
9 Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,09	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,84	9,62	0,00	0,43	€ 0,00	€ 4,13	€ 4,97	€ 0,00
10 Ospedali	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,43	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,10	12,60	0,00	0,43	€ 0,00	€ 5,42	€ 6,52	€ 0,00

11	Uffici, agenzie, studi professionali	17,60	851,00	10,11 %	48,35	1,17	995,67	0,77	€ 767,80	€ 0,90	10,30	8.765,30	0,43	€ 3.767,35	€ 4,43	€ 5,33	€ 4.535,15
12	Banche ed istituti di credito	1,00	150,00	1,78 %	150,00	0,79	118,50	0,77	€ 91,38	€ 0,61	6,93	1.039,50	0,43	€ 446,78	€ 2,98	€ 3,59	€ 538,16
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni	21,00	1.319,00	15,67 %	62,81	1,13	1.490,47	0,77	€ 1.149,36	€ 0,87	9,90	13.058,10	0,43	€ 5.612,40	€ 4,26	€ 5,13	€ 6.761,77
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,80	104,00	1,24 %	27,37	1,50	156,00	0,77	€ 120,30	€ 1,16	13,22	1.374,88	0,43	€ 590,93	€ 5,68	€ 6,84	€ 711,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli,	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,91	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,00	8,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,44	€ 4,14	€ 0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00 %	0,00	1,67	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,29	14,69	0,00	0,43	€ 0,00	€ 6,31	€ 7,60	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	7,60	269,20	3,20 %	35,42	1,19	320,35	0,77	€ 297,03	€ 0,92	10,45	2.813,14	0,43	€ 1.209,09	€ 4,49	€ 5,41	€ 1.456,13
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,30	322,50	3,83 %	97,73	1,04	335,40	0,77	€ 258,64	€ 0,80	9,11	2.937,97	0,43	€ 1.262,75	€ 3,92	€ 4,72	€ 1.521,39
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50	195,00	2,32 %	78,00	1,38	269,10	0,77	€ 207,51	€ 1,06	12,10	2.359,50	0,43	€ 1.014,12	€ 5,20	€ 6,26	€ 1.221,63
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,94	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,72	8,25	0,00	0,43	€ 0,00	€ 3,55	€ 4,27	€ 0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,70	400,00	4,75 %	45,85	0,92	368,00	0,77	€ 283,78	€ 0,71	8,11	3.244,00	0,43	€ 1.394,28	€ 3,49	€ 4,20	€ 1.678,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,70	266,40	3,17 %	72,00	2,81	748,58	0,77	€ 577,26	€ 2,17	24,69	6.577,42	0,43	€ 2.826,99	€ 10,61	€ 12,78	€ 3.404,25
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	0,00	0,00 %	0,00	6,33	0,00	0,77	€ 0,00	€ 4,88	55,70	0,00	0,43	€ 0,00	€ 23,94	€ 28,82	€ 0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	4,70	269,40	3,20 %	57,32	2,56	689,66	0,77	€ 531,83	€ 1,97	22,50	6.061,50	0,43	€ 2.605,25	€ 9,67	€ 11,64	€ 3.137,08


25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,50	365,00	4,34 %	56,15	2,00	730,00	0,77	€ 562,93	€ 1,54	17,60	6.424,00	0,43	€ 2.761,05	€ 7,56	€ 9,10	€ 3.323,98
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,45	0,00	0,77	€ 0,00	€ 1,89	21,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 9,26	€ 11,15	€ 0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,50	93,50	1,11 %	37,40	2,21	206,63	0,77	€ 159,34	€ 1,70	19,47	1.820,44	0,43	€ 782,43	€ 8,37	€ 10,07	€ 941,78
28	Ipermercati di generi misti	0,00	0,00	0,00 %	0,00	2,73	0,00	0,77	€ 0,00	€ 2,11	23,98	0,00	0,43	€ 0,00	€ 10,31	€ 12,42	€ 0,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	0,00	0,00 %	0,00	8,24	0,00	0,77	€ 0,00	€ 6,35	72,55	0,00	0,43	€ 0,00	€ 31,18	€ 37,53	€ 0,00
30	Discoteche, night club	1,00	244,00	2,90 %	244,00	1,91	466,04	0,77	€ 359,38	€ 1,47	16,80	4.099,20	0,43	€ 1.761,85	€ 7,22	€ 8,69	€ 2.121,23
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,77	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		107,90	7.950,00	100%	1.500,52	52,33	8.495,43		€ 6.551,17		460,38	74.713,06		€ 32.111,86			€ 38.663,03

Documento di Consultazione

3 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2024



4 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2025



Documento di Consultazione



COMUNE DI ALIMENA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.07/2024 del 13 giugno 2024

Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.17/2024 del 12.06.2024 avente come oggetto:
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025”

Il Luca Orlando, Revisore Unico dei Conti,

PREMESSO

che in data 12.06.2024 il Responsabile del Settore –Area Economico Finanziaria, ha trasmesso richiesta parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.17/0024 del 12.06.2024 avente come oggetto:
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025”

VISTA

la proposta di deliberazione corredata dagli allegati A e B;

RICHIAMATO

l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove al comma 1, lettera b) punto 7, prevede che, l'Organo di Revisione esprima parere sulle *“proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*;

VISTI

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.05.2022 avente per oggetto il Piano Finanziario Tari anno 2022-2025;
- il Piano Economico Finanziario 2024-2025,
- il gettito complessivo, della Tassa TARI, anno 2024 di € 333.384,00, *“che in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Finanziario Tari ...”*
- il gettito complessivo, della Tassa TARI, anno 2025 di € 324.015,00, *“che in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Finanziario Tari ...”*

CONSIDERATO

- che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario Tari, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2024-2025;
- che le tariffe si dividono in domestiche e non domestiche e *“l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”*;
- che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI

- i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario
- il D.Lgs n. 267/2000 ed il D. Lgs. 118/2011;
- la Legge Regionale n. 48/91 sull'ordinamento delle Autonomie locali;
- lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto:
“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025”

Palermo, li 13 giugno 2024

Organo di revisione

dott. Luca Orlando



Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025

Il Dirigente del AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Alimena, 12/06/2024

Il Dirigente del
AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

ANTONIO CICERO





Comune di Alimena

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per gli anni 2024 e 2025

Il Dirigente del AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Alimena, 12/06/2024

Il Dirigente del
AREA 3 ECONOMICO FINANZIARIA

ANTONIO CICERO



Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
PIETRO SCELFO

Segretario Comunale
GIULIA DAVANI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Alimena, 01/07/2024

Il Funzionario

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/06/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Alimena, 01/07/2024

Il Funzionario
GIULIA DAVANI

